

ORDINANZA
N. 19 del 06/05/2020

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE URGENTI E STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA DA COVID-19 "CORONAVIRUS". APERTURA CIMITERI COMUNALI CON LIMITAZIONI.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID 19);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";



Visto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 22 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.»* e, in particolare, l'articolo 3;

Visto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1 aprile 2020, avente ad oggetto: *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;

Visto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 aprile 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 26 aprile 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 13 del 20/03/2020 di chiusura dei cimiteri comunali sulla base delle normative all'epoca vigenti;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio comunale;

Considerato che con il DPCM n. 26 aprile 2020 ha inizio la cosiddetta Fase 2 per la ripresa e nonostante il mantenimento dell'obiettivo di carattere generale per evitare il formarsi di assembramenti di persone, all'art. 1 c. 1 lettera i) vi è una riapertura delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

Considerato che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure in linea con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato;

Viste le ordinanze del Ministero della salute del 25 gennaio 2020, del 30 gennaio 2020, del 21 febbraio 2020, del 23 febbraio 2020, del 20 marzo 2020;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 15280 in data 02/05/2020, avente ad oggetto *“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID 19, riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione. (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)”*



Vista la nota del Ministero dell'Interno, protocollo n. 0004630 del 34/04/2020, in risposta ad un quesito della Conferenza Episcopale in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre a seguito dell'emanazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19;

Vista l'Ordinanza Regionale N. 539 del 03/05/2020;

Verificato che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati;

Ritenuto opportuno, in considerazione degli ampi spazi che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e di quanto disposto dal DPCM del 26 aprile 2020, revocare la propria ordinanza n. 13 del 20/03/2020 sopra citata;

Dato atto che le disposizioni della presente ordinanza sono state preventivamente comunicate al Prefetto di Brescia, come previsto dall'art. 54, comma 4, del dlgs 267 2000;

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"*;

ORDINA

La riapertura dei cimiteri comunali da **lunedì 11 Maggio 2020** con gli stessi orari previgenti all'Ordinanza di Chiusura n. 13 del 20/03/2020, revocata con la presente, con le seguenti limitazioni:

- a) Divieto di assembramento;
- b) Mantenimento del distanziamento sociale di almeno 1 metro;
- c) Utilizzo di guanti;
- d) Divieto di accesso durante le cerimonie funebri, a meno delle massimo 15 persone presenti per il rito che dovranno in ogni caso indossare protezioni delle vie respiratorie e rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

Sono intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine al fine di garantire il divieto di assembramento e il rispetto delle misure di contenimento del contagio

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, all'ATS delle provincia di Brescia, alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale del servizio intercomunale Mazzano, Nuvolento, Nuvolera

DA' MANDATO

Alla Polizia Locale, anche con il supporto del gruppo comunale di protezione civile, di vigilare sul rispetto dei divieti di cui alla presente ordinanza;



AVVISA

che nei confronti di eventuali trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e più precisamente:

- art 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, che prevede una sanzione la cui somma varia da 400 a 3.000 euro,
- salvo l'ipotesi di reato più grave di cui all'art. 452 del codice penale, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e affissione nei punti di accesso alle aree inibite.

Il Sindaco
Zotti Fabio / Infocert Spa

